

ARTICOLO COMUNICATO

In relazione al processo criminale di cui si tiene parola nel corpo del foglio ci vennero dall'avvocato dott. Brando-lese comunicati in difesa ed il gravame seguente.

Difesa

La difesa ammette come provato e quindi legalmente certo, che sia stato commesso il furto a danno della nota famiglia Capriacca di Lazzacco nel 16 Settembre; non oppone che l'imposto delle cose derubate risieda allo s. l. 514, 50; ammette provato che il furto si operò mediante ingresso in una camera chiusa. Ammette per conseguenza che questo punto cada sotto la sentenza penale del s. 174 lett. d. Ma non ammette come provato, e dichiara non esser vero che l'autore del furto sia stato l'imputato, e non essere provato che il furto sia stato commesso in compagnia di uno o più ladri.

Alla teoria degli indizi spiegata dal r. Procuratore trovo appoggio in aggiungere, che ogni circostanza dalla quale si desume un indizio deve essere legalmente provato, e che non si può divergere dalle spese di prova fissate dal Regolamento Penale.

Gli indizi dei quali si conosce il reale Procuratore come esistenti sono i seguenti:

Deposizione del testimoni Barbetti.

Possezzo di parte degli effetti derubati.

Descrizione di due soggetti fatta da alcuni testimoni.

Quanto alle altre circostanze induttive, alla diffamativa vita, alla familiarità sospetta, alle contraddizioni nel deporre ed altri indizi remoti questi sono quelli fatti dalla legge per circostanze soggette a una sicura interpretazione, sono capaci tutto al più ad avviare in certi casi l'indagine, sono capaci ad affacciare la verosimiglianza di indizi sussistenti, ma non sono capaci a fondare un indizio legale da sé.

Il r. Procuratore ha specificato che ritiene raggiunta la prova del s. 281 lett. b, composta cioè di un indizio, e degli altri due requisiti e 2 delle quali il suddetto s.

Questo indizio lo trova nel possesso degli effetti, ammunicato poi da una tenacemente strabocchevole serie di indizi, dandover essere pienamente convinti che si è raggiunta la prova.

La difesa si propone di dimostrare:

che l'indizio degli effetti di parte degli effetti derubati, non riceve, forse dalla deposizione del testimoni Barbetti, ma è anzi sparsa per fatto di questi, e che non si è raggiunta la prova che l'imputato abbia addotto una giustificazione falsa.

Promette che non è altrettanto provata dalle note di Polizia l'ali-za del Barbetti. È benissimo vero che nello s. pezzo 70, 89 la Polizia dichiara che nel 16 Settembre si da lui denunciò il furto, e manifesta opinione che non sia vero perché anzi la lui denunciato, ma all'invece la nota N. 1 a cui si conforma il Verbale N. 4 dichiara che solo nel 17 Settembre venne fatta la denuncia del Barbetti, e che anzi non è improbabile che egli abbia preso parte al furto, colla denuncia tanti di allontanarsi i sospetti da sé; per cui nel confronto tra queste varie Note la difesa trova preferibile quella al N. 1 che è più vicina alle rivelazioni del Barbetti e deve essere quindi più esatta. Non è difficile che nelle Note 70, 89 siano indicati un giorno per l'altro, per errore. Fatto sta che la Nota 1, è quella in quale doveva basare l'avvistamento del Procuratore, e quindi la Polizia si sarebbe fatto carico di indicare al Tribunale tutto quant'altro avesse e le fosse stato rivelato in occasione di quel furto; e se abbiano altre prove in ciò che si al momento in cui si stava commettendo il furto, il Barbetti avesse denunciato il fatto alla Polizia, la Polizia avrebbe spedito subito una pattuglia a cogliere i malfattori in flagrante, ed, invece la Polizia non si mosse. Ma appena ricevete l'avviso del Barbetti e cioè nel 17 Settembre spedito le guardie, cosicché il fatto che la Polizia non agli prima convince che prima non aveva avuto sospetto di alcuna cosa.

Queste stesse ragioni dimostrano che alla Polizia nel 17 Settembre venne fatta confidenza di rivelazioni avute dopo il furto, e non già avvali il furto.

Il Barbetti aspettò nel 7 Febbraio 1855 (pezzo 52) a dichiarare che nel 15 Settembre si trovò con Fabbro e Chiandetti nella bottega di Giuseppe Colantini in Chiavris, e che ivi gli fu data da loro la posta di trovarsi nel giorno successivo intorno alle 10 di mattina sul ponte di Adegliazzo; aggiunge che appunto in detto giorno 16 Settembre (giorno del furto) si portò nell'ora indicata al suo designato, dove li ricevono ambedue, e gli annunciarono che nel giorno successivo gli avrebbero dato degli effetti da vendere.

Si appalesa a primo tratto improbabile anzi inverosimile che per questo semplice annuncio gli avessero data la posta al ponte di Adegliazzo, mentre avrebbero potuto avvertirne senz'altro nel giorno precedente in cui convenero del Colantini, o chiamandolo in disparte, o parlando anche liberamente infronti al Colantini, innanzi al quale in senso del Barbetti le parti polevano molto liberamente parlare. È ben anche inverosimile che si occupassero di ciò nello stesso giorno e vicino al momento in cui stavano per commettere il furto, mentre in quel punto gli autori dovevano concentrarsi a disporre e concertare i mezzi di commetterlo, e non già provvedere a cose delle quali potevano e dovevano occuparsi in appresso, tanto più per la incertezza della riuscita. Potrebbe avere una qualche credibilità la circostanza che lo avessero incaricato a nascondere gli effetti dopo il furto, ma non già a venderli prima di ritirarli.

E se li Fabbro e Chiandetti avessero fatte simili confidenze, e fossero state dal Barbetti rivelate alla Polizia, esse sarebbero registrate nella Nota N. 1, per cui ritieni dimostrato che non venne fatta alcuna confidenza al Barbetti prima del furto.

La poco fede che merita il Barbetti riceve maggiore sviluppo dalla altre molte contraddizioni che si raccogliono nelle deposizioni di lui, e che mi accingo a dimostrare.

Nel verbale (pezzo 25) il Barbetti dichiarava che nel 10 Settembre si trovava alle 11 con Fabbro e Chiandetti da Sebastiano Gentili in Chiavris. L'irrefragabile testimonio Sebastiano Gentili esclude positivamente che Chiandetti sia stato in detto giorno alla sua bottega, e non ricorda degli altri. Lo stesso Barbetti poi nel successivo Prodotto (pezzo 32) dichiara invece che in quel giorno e presso quell'ora egli trovavasi con loro sul ponte di Adegliazzo, che essi mossero verso Lazzacco e che egli solo mosse verso Chiavris in compagnia dell'altro testimoni Giac. Batt. Gentili.

Cerchiamo ora la spiegazione perché Barbetti abbia introdotto le storie di rivelazioni fattegli sul ponte di Adegliazzo nel s. 52.

Proprio così la voce del furto Capriacca è molto probabile che dovesse tenerle le Vociferazioni di Giac. Batt. Gentili, che vede confabulare assieme i due famigerati ladri Barbetti e Chiandetti, in quello stesso giorno; e poco tempo prima del furto in un luogo vicino al sito in cui fu commesso, mentre il ponte di Adegliazzo dista da Lazzacco soltanto tre miglia. A suonare i sospetti che erano sul proprio conto introduceva che il Fabbro e Chiandetti volevano assicurarsi della di lui cooperazione, nella vendita futura, non essendo ben tranquillo di avere allontanato questi sospetti coll'avere accompagnato Giac. Batt. Gentili a Chiavris, aspettando bene che dopo averlo ivi accompagnato poteva restituire, e portarsi per Feletto a Lazzacco ancora in tempo.

Che se fosse vero come egli aspettava nel Costituto 7 Febb. 1855 (pezzo 32) che qualche giorno prima l'Fabbro e Chiandetti gli avevano aspettato di avere diviso di derubarlo il voto Capriacca di Lazzacco, se fosse vero che li ricevesse sul ponte di Adegliazzo tutti e due e che seceramente gli annunciarono che nel giorno successivo gli avrebbero dato da vendere delle robe, se fosse vero che li vide diritti verso Lazzacco, bastava molto meno per un uomo avveduto di quella tempesta quale si era il Barbetti, e ben pronto di queste si leggeva per capire d'un tratto che si stava mettendo in atto il progetto, e posto che era giunto fino a Chiavris, fare quattro passi più in là, ed avvertire la Polizia onde colga i malfattori in flagrante. Seuira anzi ultimo improbabile che avendo in lui, come dice, tanta famigliacca e fiducia, non gli avessero nel s. 1855 raccontato cosa andavano fare a Lazzacco.

Il Barbetti viene più ampiamente menzionato in queste circostanze dal testimoni Giac. Battista Gentili, in casa, a suo credere, di scarsa importanza.

Abbiamo rincarato che Barbetti dichiarò essere sul ponte di Adegliazzo anche l'imputato Fabbro. Gentili nel suo costituto, ed al dibattimento dichiarò la voce che Antonio Fabbro non vi era. Aggiunse che egli conosceva di vista esso Antonio Fabbro, e che perciò assicura che non vi era; sibbene vi erano Chiandetti e Barbetti.

A questo contraddizioni aggiungiamo molte altre. Barbetti dichiarò nei suoi Costituti che dopo l'arresto del Fabbro non vide mai il Chiandetti, perché lo vedeva, e solo lo vide in propria casa una volta nell'presenza di Domenico Cossi. Invoca nel Prodotto in cui fu eccepito di dichiarare come e da chi e quando avesse saputo che alcuni tovaglioli tra quei derubati erano stati venduti ad un Fabbro di Feletto, rispose che lo seppe dalla stessa bocca del Chiandetti dopo l'arresto del Fabbro, e Domenico Cossi dichiarò di non essere mai stato in casa del Barbetti, e di non avervi visto il Chiandetti.

Lo stesso Barbetti dice di non essere stato verso Lazzacco nel giorno innanzi; e Luigi Bou (pezzo 33) dichiarò invece di averlo riconosciuto in quel luogo.

Se dunque si valutino bene tutte queste circostanze e contraddizioni, i gravi indizi di reità o correttezza del furto s'aricca del Barbetti, la di lui capacità somma a dolinquire come abbiamo sentito dalla lettura della di lui fede Criminale e Politica, ed il di lui interesse ad accusare un altro in sua vece, dobbiamo ritenere false le sue deposizioni, o per lo meno che si elevano gravi dubbi sulla loro credibilità.

E così la deposizione di quest'uomo, non giuria, e non avente li requisiti del s. 269, del Regolamento Penale, non forma indizio, non merita fede.

Veniamo ora all'indizio del possesso.

Accordiamo che questo indizio a primo tratto avrebbe grande importanza se fosse isolato, ma non già col concorso delle tante e svariate circostanze, e degli artifici del Barbetti, perché possesso o deposizione testimoniale si fondono in sostanza in un solo elemento di prova - Francesco Barbetti.

Appena che il Fabbro venne arrestato col fardello dichiarò subito alle guardie che questo gli era stato consegnato dal Barbetti, e sostiene di aver fatto avvertire alle guardie medesime un bastone gettato a terra dal Barbetti stesso, che si era dato alla fuga. Il Fabbro addossò appunto la sua giustificazione che il Barbetti aveva questo fardello di effetti quando lo incontrò, effetti che diceva voler portare ad Udine per una sua amorsa, e pregò il Fabbro a portarlo sino a tanto che egli levava un bastone da un gelso, e lo preparava onde adattarvi il fardello e portarlo più comodamente sulle spalle. E come andava a rilento nel ricordare i nodi, ed i grappi così capitarono lì dove venne arrestato.

Li ufficiali e le guardie che praticarono l'arresto, dichiararono è vero, che essi non videro alcun bastone né presso il Fabbro, né presso il Barbetti, né in terra; dichiararono non esser vero che sia stato loro fatto rimarcare dal Fabbro che questo bastone giaceva in terra; assicuraroni però che il Fabbro aveva il fardello sotto un braccio.

Qui a credere della difesa, sia il punto più essenziale della questione.

Con tale negativa delle guardie che arrestarono il Fabbro è forse amentita la data giustificazione; od a meglio dire, è egli provato il contrario di ciò che il Fabbro addossasse a sua discolpa?

La difesa ritiene assolutamente di no, e lo dimostra.

La giustificazione dell'imputato non sta essenzialmente nello aver fatto, osservare alle guardie che Barbetti gettò il bastone a terra, ma nell'altra circostanza che il Barbetti a protesto di regalare questo bastone per pescare adattarvi il fardello, consegnò infatti il fardello all'imputato; e che questa è la causa del possesso degli effetti. D'altronde è molto facile che le guardie si siano accapato esclusivamente dell'individuo che dovevano arrestare vol fagotto, e non del bastone o di altro oggetto appartenente al confidente della Polizia, o perciò non abbiano fatto attenzione al discorso del Fabbro.

Molto avrà preso che lo stesso Barbetti ammisse nel suo Costituto che egli era montato sopra un gelso, che vi aveva staccato un bastone, e che stava tagliandolo, onde il Fabbro vi ponesse il fagotto.

Qui dunque, endo tu perciò la domanda - e perché il Barbetti doveva prendersi tanto pena per un compagno, che col sorriso sul labbro audava trascinargli sulla via del carcere? non per rendere possibile ad esso di sopportare il peso del fardello, dicondo abbiamo osservato che questo fardello piccolo e leggero poteva essere facilmente portato dal Fabbro; e d'altronde sapendo egli molto bene dove erano apposte le guardie doveva anche sapere che la sua opera del bastone era inutile, perché già erano vicine a praticare il ferro. Sta dunque in fatto, per attestazione delle stesse guardie, che il Fabbro aveva il fardello senza avere il bastone indicato e dal Fabbro e dal Barbetti.

Emerge da ciò che non risultò la prova del contrario addotto in

giustificazione dell'imputato; e da qui emerge che non è completa la prova cui la Regla Procura si appiglia.

Ne trovo che sia da meravigliarsi perché il Barbetti appunto le guardie in un luogo ed in ora per arrestare il malfattore, o questo malfattore che vogliamo innocente, si trova effettivamente cogli effetti in quell'ora ed in quel luogo.

Abbiamo veduto che il Barbetti si trovava spesso in compagnia del Fabbro, che il Fabbro doveva evitare l'incontro delle guardie per essere esposto ad arresto in forza della violazione del Prestito Politico soleva battere quelle vie più acerba, e quindi non è difficile che il Barbetti si immaginasse di trovarsi lì Fabbro nello, ore in cui andava a spasso; o che il Fabbro stesso gli avesse raccontato che andava per andare da quelle parti. Osserviamo della nota sub. o, e che anche il giorno precedente all'arresto il Barbetti aveva fatto appostare le guardie, ma non fu fortunato ad incontrarli il Fabbro; coniugandone, dico, che poi si sia informato meglio sulle di lui direzioni, ed altrimenti tenuta la seconda volta il colpo, nel che non avrebbe avuto cosa se anche dovesse rimanere le guardie sono altrove.

La Regia Procura trovò altri gravi indizi nella descrizione fatta di due soggetti tra i quali in epoca vicina al furto, e nelle contraddizioni asserite dall'imputato.

Ma quanto alle descrizioni, emerge invece dall'abituamento che un testimoni assolutamente lo escluda, che tutti gli altri Testimoni non lo riconobbero per uno dei soggetti, e che principalmente la Testimonia Zampa diede tali cognizioni diversi dagli altri, che escludono infatti la persona dell'imputato. E qui dovo osservare che questa donna è più credibile di tutti gli altri, perché ad essa i soggetti passarono più da vicino che gli altri Testimoni, i quali non li videro che in distanza, la qual Teresia Zampa espose che il più alto dei due soggetti, quello che vuol si il Fabbro, aveva barba, mentre tutti vediamo che l'imputato non l'ha. Tutti i Testimoni poi attribuiscono a questo individuo una età ben maggiore di quella che egli ha, cosicché lungi dall'aversi nel Processo quella esatta corrispondenza, di cui fa causa il s. 138, abbiamo invece elementi di prova contraria.

Finalmente si osserva che non assistono le indicate contraddizioni; che anzi il Fabbro, in tutti i suoi sostituti e sino dal giorno dell'arresto su sempre più avviato concordo concorde nelle cose essenziali.

Quanto alle minute circostanze relative, al modo in cui passò le giornate precedenti al suo arresto, non troviamo, neppure le asserite contraddizioni, perché nel primo costituto lasciò un vuoto sopra alcuni giorni, e nel secondo costituto riempì anche questo vuoto, tutti o due però rimaneggiando tra loro. Cattive assillatelli corrispondono esattamente alle deposizioni del Fabbro nelle notti che dormì da lei, e per la notte in cui fu assente; e quanto al luogo in cui dormì nella notte stessa in compagnia di Barbetti, quell'assillatello in Borgo Gonone né ammetto né escludere.

Ritornato quindi che l'indizio del possesso è spennato, che altri indizi capaci di fondere altra specie di prova non sussistono, la difesa reputa che l'imputato debba essere sciolto per difetto di prova dell'accusa dell'indizio criminale di furto.

Basta ora a parlare in ogni caso sulla qualità di questo crimine che non può aggravare applicando la lettera b) del s. 174.

Perché sia appurato il furto in società di uno o più compagni, occorre la presenza, e la contemporanea cooperazione del compagno all'atto della esecuzione; a segno tale che per quanto fu giudicato anche dalla I. R. Suprema Corte non sussisterebbe la compagnia neppure nel caso che il furto sia stato provato ed avviato da solo, che non trovasse poi all'atto della esecuzione.

È benissimo vero che la Polizia dichiarò che essendo la sinistra alta da terra un uomo a mezzo appariva comodo entrarvi, qualora un uomo salisse sopra la schiena di un altro uomo, è benissimo vero che questa Polizia escluse che il ladro sia penetrato in altro modo, e tanto più che abbiano rilevato in oggi dalla bocca del danneggiato, che sotto alla sinistra per cui il ladro entrò a cominciare il furto esisteva altra finestra più piccola, minuta d'infilarsi, alta ro quarto di terza, per cui il ladro ponendo i piedi qui questa finestra poteva comodamente salire nell'altra superiore.

Ad ogni modo non essendo provato che due fossero i ladri all'atto della esecuzione, ad potendosi ciò provare colla circostanza che si sono veduti i due soggetti, si perché non vi provato, che siano questi i ladri, sia perché non è impossibile che uno di quei due sia associato all'altro dopo la esecuzione, non troviamo applicabile in ogni caso la lettera b) del s. 174.

Ci basta quanto al Crimino Capriacca. Quanto alla contravvenzione di furto sul sacco di bisacca non abbiamo prova sufficiente nella deposizione di Giorgio Mattia dott. Capo, perché la di lui deposizione non è giurata, è pregiudicata, e sarebbe indicato come eccesso e neppure in quella di Francesco Barbetti, perché mancante affatto dei requisiti del s. 269. D'altronde questi Testimoni non concordano fra di loro.

E neppure la loro deposizione può fondare il furto dell'acuto, impero che questo furto si vorrebbe provare unicamente con quella. Aggiungasi che il testimonio Barbetti è gravemente indiziato come calpevole in questo fatto, e in alcune circostanze sospette. Difatti egli nega di aver venduto il Barbetti a Sébastiano Gentili, e questo ostiene di avere comprato da lui. Il Barbetti dichiarò che l'Fabbro vendette l'acuto a sé ed otto parenti, in alcune famiglie, e si è invece verificato che il prezioso ricevuto le prime di quattro parenti e poi di tre. Essendo stata la confessione dell'imputato pienamente concordata su questo fatto, e mancando la prova del furto, dovesse applicare quella sanzione penale che regola la qualità della sua azione, e quindi la difesa domanda che essendo risultato dal dibattimento come il fatto costituisse un reato diverso da quello per quale ebbe luogo il conchiuso di accusa, abbia il Tribunale a pronunciare l'assoluzione del Reo sulle contravvenzioni di furto, ed abbia quindi a versare e pronunciare sul resto di truffa, relativamente all'acuto.

Dispone infatti il s. 201 lett. c) che quegli il quale delibera-mente nasconde e si appropria cose ritrovate si fa Reo di truffa e la re-attività contravvenzione va, punita a termini del s. 461 Cod. Pen.

In questo caso l'importo delle cose ritrovate ascendere ad al. 1. g. 28 tra uccello e caratello, e come l'imputato aspetti qualche tempo sulla via per vedere se ritrovassi il proprietario a recuperare e bisogni una mancia, constando che nessuno reclama questo barattello ad una che siasi fatta diligente pratica, dovo appunto ritencisi che il pre-vedente possesse trovissone di abbandonare al prima occupante questo

SUPPLEMENTO ALL'ANNOTATORE FRIULANO

effetto, non tostandogli conto di retrocedere dal suo cammino, o di spodestare per recuperarlo ben più del suo costo. Poteva quindi ritenersi ormai il castello come privo di padrone.

Ad ogni caso abbiamo una serie di circostanze mitiganti, e cioè:

L'età dell'imputato, con avendo raggiunto i venti anni.

L'essere di educazione trascurata.

L'aver alzato qualche tempo prima di appropriarsi gli effetti e l'essere questi di piccolo importo.

Non osservi reclamo del danneggiato.

La sua stessa povertà, d'acciò consta che suo padre è condannato alla cassa di Forza, che sua madre vive da villeggiatura e questi sono a dover mantenere una piccola figlia, e che egli dopo aver cessato dal suo traffico girovagante di zollinelli, forchette, forchette, ecc. ed altro come e spose, e come non è affatto impossibile, necessitando soltanto un piccolo capitale di 50 o 40 lire, egli avrà obbligato la sua opera come falegname, non non cominciò in quest'etere in causa del primo suo arresto. Dopo il suo arresto non fu più accettato. La sua povertà è quindi causata dal non avere lavoro. E qui si osserva che è soltanto apparente la contraddizione accusata perché negli di essere folgorato nel senso di saper trattare questo mestiere. Sin dalla prima volta interrogato sulla sua condizione, siccome aveva cessato del commercio girovagante e si era impegnato di lavorare presso un falegname, fu annotato come artista falegname, egli però non esercitò ancora quest'arte.

Altra circostanza mitigante sta nella fatta confessione, o nella sua esemplare condotta osservata in carcere, come consta dal Rapporto del Custode pezza 83.

Finalmente nella lunga detenzione per circa 9 mesi, protetta senza sua colpa, e solo per le infedeli deposizioni del Barbetti.

Quanto alla contrapposizione del Prete politico la difesa non ha difeso. La disobbedienza sussiste. Però i Giudici valuteranno, se la detenzione di 9 mesi abbia ad avere un'influenza anche su questa pena.

Gravame

Crede l'appellante che quali e quanti sieno per essere gli indizi a carico di un imputato, non possa stabilirsi in realtà del medesimo, sia pure a tentarli questi indizi non raggiungono una delle cinque specie di prova composte indicate nei §§. 280-281 del Reg. Penale. Il Giudice non può farne col suo consenso una sesta specie di prova. Quando il convincimento non sia al disopra delle prove, egli si confonda in una prevenzione spesso ingannevole o fallace, sempre pericolosa. Il §. 260 autorizza il Giudice a non condannare il Reo quando ha il convincimento che non sia Reo ad onta delle prove legali, ma non lo autorizza a condannarlo per convincimento, quando queste prove non sieno perfettamente raggiunte.

I motivi della Sentenza 11 Luglio 1855 N. 3286 dell'I. R. Tribunale Criminale in Udine i quali amalgamano i §§. 158, 159, 281, 282 senza indicare la specie di prova preferita, persuadono che si è creduto di comporli invece col concorso di varie specie incomplete.

La R. Procura fu più precisa. Essa ha ritenuto raggiunta la prova a base del §. 281 lettera b, ultimo alineo, quinta specie di prova indiziaria. E fondò questa prova nell'indizio del possesso di parte degli effetti rubati, avanzato dal concorso di deposizioni testimoniali sulla confessione stragiudiziaria dell'imputato, e nella descrizione di un individuo in luogo ed ora vicini al reato, non che nel possesso di L. 61, o ed in altre circostanze induttive. La R. Procura consiglia che tutte queste circostanze non si elevano al grado di indizio legale, e si occupa a dimostrare che la giustificazione addotta dall'imputato fu riconosciuta falsa, onde poterà così in unione alla copia di delinquere dell'imputato concretare il concorso dei due requisiti 1 e 2 dei quali tratta il precedente paragrafo.

L'appellante ritiene:

Che l'indizio del possesso di parte degli effetti rubati alla Nobilemaggia Caporriaco ha perduto molta forza per dati contrari, e quindi non può risguardarsi come legale.

Che la giustificazione addotta dall'imputato non risulta falsa e molto meno con quella squisita prova e latitudine volute dal N. 1 del §. 281.

Possono di effetti, confessione stragiudiziaria e deposizione testimoniale di Francesco Barbetti si fondono in un solo elemento di prova: lo stesso Francesco Barbetti.

Francesco Barbetti, dopo cinque condanne per truffe ed infedeltà e sospensione oltre due volte del processo per imputazione di furto, aggiunse a questo mestiere quello del delinquente, nel che aveva doppio interesse, quello cioè di allontanare o sviare i sospetti contro di sé nei furti nei quali continuava a prendere parte, e probabilmente anche quello della speranza d'una rimunerazione proporzionale alla esposizione in cui entrava, accusando malfattori disperati, e sostenendo il confronto innanzi le Autorità inquirenti, perché non si può ritener che un simile nome denunciase per sentimento del giusto e dell'onestà.

Dicesi della sola speranza, in quanto che il difensore aveva insistito presso l'I. R. Tribunale di rilevare prima del dibattimento dell'I. R. Ufficio di Polizia, se Barbetti il quale aveva fatto molte rivelazioni e denunce di vari reati nell'ultimo anno della sua vita, altria per ciò ricevuta una qualche rimunerazione, ma avendo l'I. R. Tribunale di Udine rigettato tale Istanza colla deliberazione 5 Luglio 1855 N. 3047, la difesa avendo già insinuato il Ricorso contro la Sentenza anche per via di forma, aggiunge il Gravame anche per questo risuito. Il sommo Baccaria valutò molto bene la forza probante di un testamento, insegnando che la di lui credibilità si misura dal maggiore o minore interesse che egli ha nel dire o non dire il vero. Sembra quindi che la Giustizia esiga non doversi imporre tutte quelle pratiche, le quali tendono a misurare il grado di credibilità da darsi ai deponenti.

Il Barbetti è gravemente indiziato di esser autore del reato di cui si tratta, e gravemente sospetto che per sviare dei dubbi elevatisi contro di sé cercasse denunciare altri in sua vece per divergere la Procedura. -- Egli è naturale che se voleva essere creduto, non dovesse presentare alla giustizia un sior di virtù, ma cercare la sua vittima nel letto di un carcere. L'occasione non poteva essere migliore: Barbetti era appena sortito dalla reclusione per condanne di furto ed in attualità d'infrazione al prezzo politico.

Emerso dagli atti, e la difesa ampiamente sviluppò al dibattimento gravi contraddizioni nelle deposizioni del Barbetti, che gli tolgevano ogni fede. Fu vista sopra un ponte, distante solo tra miglia dal luogo del furto, intorno alle 10 di mattina dello stesso giorno, confabulare con altro famigerato ladro: il Chiandetti; ed egli per sviare gli indizi a sua carico accompagnò il testimoni, che lo vide, sino al Villaggio di Chiarvis e aspettò poi nel 7 Febbraio 1855 a dichiarare, che Barbetti e Chiandetti in quella circostanza gli annunciarono, che gli avreb-

bero dato da vendere degli effetti di provenienza furtiva. Ma, ciò che è molto importante, il testimonio Gio. Batt. Gentili dichiarò, che Antonio Barbetti non vi era. Barbetti essendo a Chiarvis distante mezzo miglio da Udine poteva avvertire la Polizia, posto che disse che questi Barbetti e Chiandetti gli avevano consigliato anche prima di voler derubare il Co. Caporriaco, e che li vide muoversi in quell'incontro verso quella volta, ma sembra allo invece che da Chiarvis sia poi retroceduto e portatosi a Lazzacco, perché i connotati dati da alcuni Testimoni di un fuggente tra i campi con fardello sopra le spalle dopo l'ora del furto, ed in situ vicino a quell'omonimo molto ai suoi.

La Polizia non si mosse; non si può dunque credere che se nel giorno ed ora dal furto il Barbetti lo avesse denunciato alla Polizia questa non avesse spedito pattuglia che potevano arrivare sul sito e coglier sul fatto i malfattori. Rinerge poi dalla Nota di quell'Ufficio del 18 Settembre 1854 Pezza n. 1 che solo nel 17 Settembre, (giorno successivo al furto) venne fatta la denuncia dal Barbetti, e la Polizia si diede cura immediatamente a scoprire le tracce del reato.

Però con le altre Note Pezza 70, ed 89 lo stesso I. R. Ufficio di Polizia manifesta opinione che il Barbetti per aver denunciato il furto non possa credersi reo del medesimo, ed accenna che la denuncia possa essere stata fatta nel 16 Settembre.

Questa Nota scritta molto più tardi delle prime contengono probabilmente un errore di data, tanto più che il Barbetti fu visto girare col Chiandetti a Lazzacco nel giorno precedente al furto, negò inizialmente di essere stato a Lazzacco e fu rincontrato dall'irrilevabile Testimoni Boz Pezza 33.

Interessava togliere o ratificare la contraddizione che risulta da queste tre Note e la difesa fece Istanza onde sia invitata la I. R. Polizia a dare analoghe spiegazioni prima del dibattimento, ma la risposta anche questa del Decreto n. 3047 ed anche per questo oggetto si aggiunge Gravame.

Quisca si consideri la qualità del Testimoni, il nesso delle sue azioni col reato, le sue essenziali contraddizioni, e che la sua deposizione non è giurata mancano per certo dei requisiti voluti dal §. 269 del Reg. Penale, ed anzi la deposizione del Barbetti uccresce credibilità alla giustificazione del possesso di parte degli effetti rubati.

Difatti praticando spesso con Barbetti, il quale doveva sfuggire i luoghi frequentati e la vigilanza delle guardie per essere in contravvenzione del prezzo politico, sapeva molto bene quali erano le strade da lui battute, e niente difficile che discorrendo con lui si informasse dove sarebbe per andare o nella sera o nel successivo, onde trovarsi assieme. Tentò che fosse sorpreso nel giorno 17 Settembre, ma gli saltò il mezzo. Rimbalzò il tentativo nel giorno appresso e fu più fortunato. Le guardie dovevano aspettare un'ora prima di vedere alcuno; tempo conveniente perahò il Barbetti potesse raccogliere e portare il fardello dove doveva incontrare il Fabbro; finalmente videro i due ed arrestarono quest'ultimo.

Il Fabbro ha deposito a sua giustificazione -- che quando incontrò Barbetti questi aveva un fardello contenente effetti che esso diceva destinati ad Udine per una sua amata, che questi lo pregò di prestergli una brilla onda tagliare un bastone da un albero ed adattargli il fardello, per portarlo più comodamente, e che in frantutto lo pregò di portargli il fardello medesimo, che andava recidendo i nodi del bastone a tutto comodo, sia che soprattuissero le guardie e praticarono l'arresto.

In questo solo sta la giustificazione del Fabbro. È ben vero che a maggior dimostrazione domandò egli stesso a mezzo del suo difensore che fossero citate le due guardie al dibattimento, onde depongano se sia o meno vero, che ciò vide, un bastone gettato a terra dal Barbetti su cui richiamò la loro attenzione; è ben vero che le guardie negarono di aver veduto il bastone, ed esclusero la falsa affermazione dell'imputato, ma la giustificazione di cui dovevansi dare prova in contrario non sia nell'essere stato gettato il bastone a terra dal Barbetti, ma nell'avere affidato il fardello al Fabbro, a pretesto di preparare il bastone. D'altronde è molto probabile che le guardie non abbiano fatto attenzione né al bastone né alle parole del Fabbro, occupate com'erano di lui e del fardello, e non di ciò che tenesse in mano il Barbetti, già noto confidente della Polizia.

Se il Fabbro non fosse stato certo di aver ciò detto, non avrebbe procurato egli che siano citate le guardie al dibattimento. Il fatto del bastone staccato dall'albero per riguardo al fardello fu confessato dallo stesso Barbetti Pezza 32, e luoghi dunque che sia provata manifestamente falsa la addotta giustificazione, come èse la legge, abbiano invece la conferma da chi era maggiormente interessato a negarlo.

Mancando la prova del contrario il primo indizio è indebolito, non è applicabile il §. 281 let. b) ultima alineo, come pretende il R. Procuratore.

Lo stesso Tribunale giudicante sentì la forza di questo argomento, e nei suoi motivi aggiunse al §. 281 il riferimento del §. 282, ritenendo che si possa sostituire un concorso di altre circostanze, e che un'utile assieme formare un indizio legale, dimodoché il possesso a questo proteso indizio legale compogni, in unione alla capacità di delinquere, la quarta specie di prova indiziaria del §. 281 let. b) costituita da due indizi e da uno o l'altro dei requisiti 1 e 2.

Ma questo stesso §. non vuole indizi in genere, ma gli indizi soltanto di cui trattano i §§. 238, 239, e non altrimenti tanto più che i §§. 142, 143, qualificano indizi remoti e circostanze soggette a mal sicura interpretazione, incapaci di formare da sé indizi legali, quelle delle quali il Trib. verrebbe comporre una nuova soggia d'indizio, limitato dalla legge ad accrescere la verisimiglianza di quelli esistenti; d'altronde tanto il secondo che il terzo capoverso del §. 282 parlano unicamente delle prove testimoniali a mezzo di persona avente i requisiti dei §§. 269, 270, 271, e non altrimenti.

Tutti li testimoni assunti al dibattimento rapporto alla descrizione dei fuggenti, i quali tutti assieme costituirebbero una sola circostanza di fatto e non già più circostanze di fatto, non riconobbero nel fuggente l'imputato Fabbro: uno tra di loro assolutamente lo esclude. Eppure il R. Procuratore si tenne in scolti di furo severo a lunghe ammonizioni al Testimoni, e con voce robusta lo avvertì che egli lo poteva fare arrestare come falso testimone in contraddizione cogli esami precedenti, sicché il Testimoni parve allerto, ma ciò nulla meno formò nel dire la verità in senso negativo. Viceversa il signor Preside al dibattimento sminuzzò le ricerche, seguì tale che Teresa Zampa fu costretta a dare la definizione dell'alto e del basso e ripetere più volte ciò che aveva detto; interrogati i Testimoni dell'età del fuggente più alto gli attribuirono in circa l'età di anni 25 ed il signor Preside al dibattimento con molta abilità e destrezza aggiunse del proprio dei 20 ai 25, così che siccome tutti conoscono quanto egli sia coscienzioso

ed integerissimo, attribuiranno ad una sua intima convinzione il modo con cui seguirono gli interrogatori. La difesa si compiace osservare che così in verità emerso più luminosa: testimoni non riconobbero tra quelli il Fabbro; come non l'avevano riconosciuto, in epoca vicina al fatto.

Manca persino l'indizio dell'essita descrizione; anzi si ebbe una dimostrazione in senso contrario, che cioè Antonio Fabbro non era, i suggesti, perché Teresa Zampa che lo vide più da vicino disse, che il più alto era un uomo con Barb, di cui diceva l'imputato.

Quanto all'altro pretesto indizio delle spese, risulta dagli atti che durante la reclusione l'imputato vendeva il suo paese, lavorava in pastore o vendeva i suoi lavori, ebbe in complesso un soccorso di L. 61 ed della sorella, approfittò del prezzo ricevuto dalla vendita dell'acca: non è dunque il caso di applicare il §. 139 let. c. n. 2 perché con questi dati il possesso di 6 Lire non è manifestamente eccedente ciò che poteva avere in successo l'imputato, o se si vuole che queste sieno il ricavato di un furto dello importo di L. 475; lo doveva ben aver di più. Che' se badiamo al valor tenore degli effetti contenuti nel fardello; stimati in sole L. 34; ed abbiamo conveniente che il Barbetti per salvare la sua denuncia abbandonò alla Polizia cosa di poco valore, e si mantenne in godimento di quella di maggior costo.

Quanto alla clausione del §. 140, non troviamo propriamente codice applicabile, se non sono constatati gli indizi di quelli esclusi.

Regge adunque l'osservazione che l'I. R. Trib. citò i §§. della legge, ma fece poi egli stesso una legge sui generali, e contro il voto di quella formò una nuova specie di prova per concordo di due circostanze tra loro unite, e cementate con una convinzione tanto profonda, da non far calcolo delle circostanze contrarie.

Il Giudice non ha facoltà di completare le prove difensive colla sua convincione, e ciò facendo cada facilmente in quelli errori che la storia registra negli annali giudiziari per salvare avvertimento, escludendo sempre delle condanne a carico di innocenti, perché la magistratura si lasci troppo a timorchio delle apparenze o da qualche indizio.

Ne abbiamo una prova patente nei motivi. Il Giudice era tenacemente preso da una convinzione preconcetta, che vide anche dove non si poteva vedere, e volte persuaderci che quelle L. 61 trovate in dosso al Fabbro erano precisamente il ricavato dalla zucchieriera o fornaia di gondola. -- Dove sia stata pescata questa notizia, noi non possiamo indovinare.

Il Tribunale ha voluto dare importanza nei suoi motivi alla circostanza, che l'imputato negò di avere l'abilità del falegname. L'imputato introduceva che il suo mestiere fu quello del commercio girovagante, che terminato questo era combinato con un falegname di lavorare presso di lui, ma che fu colto dell'arresto, prima di cominciare il suo lavoro. La conseguenza il suo ultimo mestiere era benissimo quello del falegname, senza però avere ancora cominciato ad esercitare; e' perciò non poteva avere l'abilità del falegname, e di tegline vetri con diamante. Siccome questa è una circostanza, di fatto, prege che l'I. R. Trib. prima del dibattimento voleesse fare le pratiche occorrenti ed informarsene presso la Deputazione, ma lo stesso Decreto N. 3047, non volle saperne, per cui tanto più la difesa aggiunge Gravame contro questo risuito, se i motivi ne deducono argomento di aggrovigli, come se fosse adulto nell'arte. Dove si aggiunga, che appena sortito dal carcere non poteva avere le cognizioni delle abitudini della Nob. famiglia Caporriaco, e che fu escluso dallo stesso danneggiato da quelli che avevano pratica della casa, diminuiscono sempre più i sospetti della di lui colpa.

In ogni caso si nega al criminale il maggior aggroviglio della circostanza qualificante del §. 174 Cod. Pen. let. b), non essendo provata la complicità, e come venne ritenuta in altro caso dall'I. R. Suprema Corte colla Decis. 23 Aprile 1854 N. 4002, ma l'I. R. Trib. tenne fermo tale aggroviglio, senza renderne ragione. Quanto alla contravvenzione di furto del sacco di biva, già abboccata dal conclusivo di accusa, come emerge dal relativo motivo, in Sentenza non fa parola di sorte. L'appellante reclama anche contro questa mancanza, perché la Sentenza doveva pronunciare, o scioglimento dell'accusa di questa contravvenzione per difetto di prova, o l'innocenza dell'imputato.

Quanto alla contravvenzione di acuto il Giudice di prig. Istanza la qualificò di furto, senza che il furto sia provato e non credibile che la sola circostanza mitigante dell'età. La difesa dimostrò che questo fatto cade sotto una diversa sanzione penale, e che vi sono molte altre circostanze mitiganti da calcolarsi, e per ciò tanto più deve considerare in ogni caso in una ben maggiore mitigazione.

Quanto alla contravvenzione per prezzo politico spera che la pena vi sarà corrispondente, con riguardo alla maggior detenzione già subita.

Per tutte queste ragioni si sottoscrive Avv. già abilitato a ciò da Antonio Fabbro, supplica che qualora l'Ecclesio Appello non trovasse di annullare la procedura pratica, e la Sentenza, per lo rimarcate mancanze che avrebbero una influenza sulla decisione, voglia dichiarare essere sciolto il Fabbro dell'accusa del crimine di furto per insufficienza di prove, rimesso all'Autorità competente il decidere sulla pretese contravvenzioni, e nel caso pronunciasse la condanna voglie con riguardo alla vera qualità del crimine e delle contravvenzioni usare largamente del suo prezioso potere di mitigare una pena tanto gravemente irraggiata.

